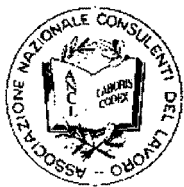


CONSULENTI DEL LAVORO



La Corte di cassazione sull'operazione messa in campo dall'Inps

Poseidone cade nell'oblio

Il recupero contributivo è impraticabile

DI FRANCESCO STOLFA *

Con la sentenza n. 23360 pubblicata il 16 novembre scorso la Sezione Lavoro della Corte di cassazione opera un riepilogo dell'Operazione Poseidone, decretandone ormai chiaramente il fallimento. Sancisce, infatti, la Corte due principi: il requisito della abitualità e prevalenza dell'attività del socio non si può presumere neanche quando si tratti di soci amministratori a responsabilità illimitata (il caso di specie riguardava un socio accomandatario) ma va specificamente provata con onere relativo a carico dell'Inps; il requisito della prevalenza dell'attività del socio va verificato con riferimento agli altri fattori produttivi aziendali (lavoro di terzi, capitale investito, macchinari ecc.) e non certo rispetto alle altre attività svolte dal medesimo socio. Tali statuizioni finiscono per rendere ormai impraticabile l'ambiziosa operazione di recupero contributivo tentata dai vertici dell'Inps a carico dei soci amministratori di aziende commerciali che era stata indirizzata nei confronti di tutti coloro che avevano barrato l'apposita casella nella dichiarazione dei redditi afferente l'attività prevalente. Ma quella crocetta, come noto, esprime appunto la prevalenza dell'attività svolta come socio rispetto ad altre attività svolte dalla medesima persona fisica; ammesso quindi che ad essa possa attribuirsi un preciso significato giuridico, essa nulla esprime in ordine al rapporto fra l'apporto lavorativo del socio e gli altri fattori produttivi. E poiché, in tutte le controversie in corso la difesa dell'Inps non ha articolato alcun altro mezzo di prova, si può agevolmente prevedere che tali controversie si concluderanno senza alcun risultato utile per l'ente previdenziale. La sentenza in commento riba-

disce incidentalmente anche un altro importante principio escludendo dal campo di applicazione oggettivo della disciplina previdenziale della gestione commercianti i soci di aziende che si limitino alla riscossione di canoni di locazione senza svolgere una vera e propria attività di intermediazione commerciale. Anche questa statuizione finisce per vanificare una fetta importante di avvisi di addebito notificati, che riguardavano proprio molte di queste società.

Si prospetta quindi il definitivo fallimento di un'operazione avviata dall'Inps su vasta scala che aveva messo in difficoltà i Consulenti del lavoro ed era stata da più parti fortemente criticata perché sfruttava l'improvviso revirement normativo realizzato con una legge di interpretazione autentica (in quanto tale retroattiva) che si era posta in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale precedentemente sancito anche dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Ancora una volta, però, è stato necessario rivolgersi alla magistratura (e il nostro Ufficio legale ha patrocinato diverse cause pilota tutte concluse con esito positivo) per cui ne trarranno vantaggio solo i contribuenti che abbiano tempestivamente proposto opposizione a tutti gli avvisi di addebito notificati. Chi ha pagato o ha fatto scadere i termini, perché, non ha ritenuto di fare causa magari in considerazione dell'esiguità degli importi richiesti ovvero per aver erroneamente interpretato il significato della famosa «crocetta» apposta nella dichiarazione dei redditi, è rimasto invece privo di tutela. Sarebbe quindi opportuno un ripensamento complessivo della vicenda da parte dell'Inps che innanzitutto blocchi le azioni ancora in corso e magari porti all'adozione di soluzioni eque

e valide per tutti.

*** Ufficio legale Ancl**

Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
E RELAZIONI ESTERNE
DELL'ANCL,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
Tel. 06/5415742
www.anclsu.com

